

ORIGINALE

17 OTT. 2019

E3/SGI

proposta al Consiglio

Proposta di delibera n° 11 del 17/10/2019

Categoria Classe Fascicolo

Annotazioni

REGISTRO DELLE DELIBERAZIONI DI GIUNTA COMUNALE - DELIB. 483/2019

OGGETTO: PROPOSTA AL CONSIGLIO: Affidamento dell'attività di riscossione "coattiva" delle entrate tributarie e patrimoniali proprie del Comune, ivi incluse di quelle gestite dalle partecipate, ai sensi del combinato disposto dell'art.2 comma 2 del D.L. 22/10/2016 n.193, conv. con mod. dalla L. 01/12/2016 n.225 e dell'art.52 del D.lgs. n.446/1997, all'Ente pubblico nazionale *Agenzia delle Entrate-Riscossione per la durata di n.1 (uno) anno.*

Il giorno 22 OTT. 2019....., nella residenza comunale, convocata nei modi di legge, si è riunita la Giunta comunale. Si dà atto che sono presenti i seguenti n°8..... Amministratori in carica:

SINDACO:

Luigi de MAGISTRIS

ASSENTE

ASSESSORI:

Raffaele DEL GIUDICE

ASSENTE

Mario CALABRESE

ASSENTE

Alessandra CLEMENTE

P

Gaetano DANIELE

P

Annamaria PALMIERI

P

Roberta GAETA

P

Ciro BORRIELLO

P

Monica BUONANNO

P

Enrico PANINI

P

Carmine PISCOPO

P

Laura MARMORALE

ASSENTE

(Nota bene: Per gli assenti viene apposto, a fianco del nominativo, il timbro "ASSENTE "; per i presenti viene apposta la lettera "P")

Assume la Presidenza: Vicesimero ENRICO PANINI

Assiste il Segretario del Comune: PATRIZIA MAENONI

IL PRESIDENTE

constatata la legalità della riunione, invita la Giunta a trattare l'argomento segnato in oggetto.

IL SEGRETARIO GENERALE

LA GIUNTA, su proposta del Vice Sindaco e l'Assessore al Bilancio,

Premesso che:

- con deliberazione CC n.21 del 18/04/2019 il Comune ha approvato il Bilancio di previsione 2019-2021; tra le azioni strategiche da porre in essere per il triennio in questione rileva quella del *"miglioramento della performance di riscossione"* per l'efficientamento della gestione economico-finanziaria;
- con riferimento alla materia specifica della riscossione, l'art. 52 del D.Lgs 15/12/1997 n.446 sulla potestà regolamentare generale dei comuni dispone, al comma 5, che l'affidamento a terzi, anche disgiunto, delle attività di accertamento e la riscossione dei tributi e di tutte le entrate può essere effettuato, nel rispetto della normativa dell'Unione europea e delle procedure vigenti in materia di affidamento della gestione dei servizi pubblici locali, a:
 - 1) *i soggetti iscritti nell'albo di cui all'articolo 53, comma 1;*
 - 2) *gli operatori degli Stati membri stabiliti in un Paese dell'Unione europea che esercitano le menzionate attività, i quali devono presentare una certificazione rilasciata dalla competente autorità del loro Stato di stabilimento dalla quale deve risultare la sussistenza di requisiti equivalenti a quelli previsti dalla normativa italiana di settore;*
 - 3) *la società a capitale interamente pubblico, di cui all'articolo 113, comma 5, lettera c), del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, mediante convenzione, a condizione: che l'ente titolare del capitale sociale eserciti sulla società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi; che la società realizzi la parte più importante della propria attività con l'ente che la controlla; che svolga la propria attività solo nell'ambito territoriale di pertinenza dell'ente che la controlla;*
 - 4) *le società di cui all'articolo 113, comma 5, lettera b), del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, iscritte nell'albo di cui all'articolo 53, comma 1, del presente decreto, i cui soci privati siano scelti, nel rispetto della disciplina e dei principi comunitari, tra i soggetti di cui ai numeri 1) e 2) della presente lettera, a condizione che l'affidamento dei servizi di accertamento e di riscossione dei tributi e delle entrate avvenga sulla base di procedure ad evidenza pubblica.*

Preso atto che:

- l'articolo 3 del D.L. 30/09/2005 n. 203, conv. con mod. dalla legge 02/12/2005 n. 248, ha disposto la riforma del sistema nazionale di riscossione dei tributi con la soppressione del sistema di affidamento in concessione a privati;
- per l'effetto, a decorrere dal 2006 e fino al 2016, è stato gradualmente definito il *Gruppo Equitalia*, unico soggetto, a partecipazione pubblica e con natura privata di Spa, titolato alla funzione di riscossione nazionale; per l'effetto, ai preesistenti n.38 concessionari sono subentrati n.16 agenti della riscossione, gradualmente confluiti nelle tre società *Equitalia Nord SpA*, *Equitalia Centro SpA* ed *Equitalia Sud SpA* sotto il coordinamento e l'indirizzo della Holding *Equitalia Spa*, che sono state oggetto di fusione nella società *Equitalia Servizi di riscossione Spa*;
- a conclusione del processo avviato nel 2006, il D.L. 22/10/2016 n. 193, conv. con mod. dalla L. 01/12/16 n.225, ha disposto che - a partire dal 1° luglio 2017 - l'esercizio delle funzioni della riscossione nazionale è passato, in regime di continuità, dalle società del *Gruppo Equitalia* all'Agenzia delle Entrate, che agisce per il tramite dell'ente strumentale di natura pubblica economica denominato *Agenzia delle Entrate-Riscossione*;

IL SEGRETARIO GENERALE

- in particolare - a partire dal 1° luglio 2017 - l'Ente strumentale pubblico economico *Agenzia delle Entrate-Riscossione* è subentrata a titolo universale nei rapporti giuridici attivi e passivi di Equitalia e risulta iscritto all'albo nazionale di cui all'art.53 comma1 D.Lgs 15/12/1997 n.446;
- il comma 3 dell'art. 1 del D.L. n.193/2016, come modificato dall'art. 35 comma 1 lett.a) del D.L. 24/4/2017 n.50 conv. con mod. dalla L. 21/06/2017 n. 96, stabilisce che *Agenzia delle Entrate-Riscossione "... può anche svolgere le attività di riscossione delle entrate tributarie o patrimoniali delle amministrazioni locali, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, con esclusione delle società di riscossione, e, fermo restando quanto previsto dall'articolo 17, commi 3-bis e 3-ter, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, delle società da esse partecipate"*;
- altresì, il comma 2 dell'art. 2 del D.L. n.193/2016 stabilisce che: *"a decorrere dal 1° luglio 2017, le amministrazioni locali di cui all'articolo 1, comma 3, possono deliberare di affidare al soggetto preposto alla riscossione nazionale le attività di riscossione, spontanea e coattiva, delle entrate tributarie o patrimoniali proprie e, fermo restando quanto previsto dall'articolo 17, commi 3-bis e 3-ter, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, delle società da esse partecipate"*.

Considerato che:

- con Deliberazione n. 741 del 28/12/2017 la Giunta Comunale ha definito ed approvato le linee programmatiche del processo di riorganizzazione della macrostruttura dell'Ente;
- con successiva Deliberazione n. 409 del 09/08/2018 la Giunta comunale ha approvato il nuovo organigramma del Comune di Napoli ed il nuovo regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi. Il nuovo organigramma ha istituito tra le altre l'Area Entrate;
- permane la necessità di ottimizzare i procedimenti per la formazione dei titoli in riscossione ed accelerare l'incameramento delle somme a vario titolo dovute dai cittadini, tenuto conto degli aspetti organizzativi e delle valutazioni sull'efficacia e l'efficienza della gestione che richiedono di proseguire nell'attività di recupero evasione e di riscossione spontanea e sollecitata;
- le disposizioni normative consentono al Comune di affidare all'*Agenzia delle Entrate-Riscossione* la gestione della residuale attività inerente la "riscossione coattiva" delle entrate tributarie e patrimoniali proprie, ivi incluse di quelle gestite dalle partecipate;
- l'*Agenzia delle Entrate-Riscossione* ha carattere interamente pubblico, conserva i poteri già propri di Equitalia, come quello di utilizzare lo strumento del "ruolo", ma detiene anche nuovi poteri informativi e strumenti per migliorare e rendere più efficace la riscossione e subentra nella gestione dei rapporti attivi e passivi di Equitalia;
- l'*Agenzia delle Entrate-Riscossione* deve conformarsi nel rapporto con i contribuenti ai principi dello Statuto dei Diritti del Contribuente con particolare riferimento a quelli di trasparenza, leale collaborazione, tutela dell'affidamento e buona fede nonché agli obiettivi di cooperazione rafforzata fisco-contribuente, riduzione degli adempimenti, assistenza e tutoraggio del contribuente;
- con deliberazione di CC n.77 del 05/10/2017 l'Amministrazione ha ritenuto di approvare l'affidamento dell'attività di riscossione "coattiva" delle entrate tributarie e patrimoniali proprie del Comune ai sensi del combinato disposto dell'art.2 comma 2 del D.L. 22/10/2016 n.193, convertito con modifiche dalla L. 01/12/2016 n.225 e dell'art.52 del D.lgs. n.446/1997, all'Ente pubblico nazionale *Agenzia delle Entrate-Riscossione* per la durata di n.1 (uno) anno fino al termine del 06/10/2018;
- con deliberazione di CC n.87 del 29/11/2018 l'Amministrazione ha disposto l'affidamento dell'attività di riscossione "coattiva" delle entrate tributarie e patrimoniali proprie del Comune ai sensi del combinato disposto dell'art.2 comma 2 del D.L. 22/10/2016 n.193, convertito con modifiche dalla L. 01/12/2016 n.225 e dell'art.52 del D.lgs. n.446/1997,

IL SEGRETARIO GENERALE

all'Ente pubblico nazionale *Agenzia delle Entrate-Riscossione* per un ulteriore anno a decorrere del 07/10/2018 e fino al termine del 06/10/2019.

Dato atto che:

- l'*Agenzia delle Entrate-Riscossione* è soggetto qualificato, per ragioni normative e di continuità tecnico-organizzativa, ad eseguire l'attività di riscossione "coattiva";
- l'affidamento ad *Agenzia delle Entrate-Riscossione* è l'unica forma che consente agli enti di riscuotere le proprie entrate a mezzo "ruolo", dovendosi ricorrere, negli altri casi, all'ingiunzione fiscale;
- gli oneri riconosciuti dall'art. 17 del D.Lgs 112/1999 agli agenti della riscossione sono stati confermati anche per *Agenzia delle Entrate-Riscossione* (al massimo 3% delle somme incassate fatto salvo il rimborso delle eventuali spese di notifica o delle spese esecutive nei soli casi previsti dalla legge); anche per il contribuente, gli oneri sono rimasti invariati ed, è confermata la disciplina dettata dal DPR n.602/1973, dal D.Lgs n.46/1999 e dal D.Lgs n.112/1999.

Ritenuto che, per le motivazioni espresse e nelle more della valutazione di altre modalità di gestione della riscossione, è necessario affidare l'attività di riscossione "coattiva" delle entrate tributarie e patrimoniali proprie del Comune, ivi incluse quelle gestite dalle partecipate, all'ente pubblico economico *Agenzia delle Entrate-Riscossione* preposto alla riscossione nazionale, per un ulteriore anno a decorrere dall'7/10/2019;

Dato atto che tale affidamento non comporta, in questa sede, alcun costo o spesa in quanto il compenso per l'attività affidata sarà determinato, secondo le condizioni e i termini previsti dalla legge, in considerazione dei ruoli che saranno formati, resi esecutivi e consegnati da parte delle strutture competenti;

Visto il D.L. 22/10/2016 n. 193, convertito con modifiche dalla L. 01/12/16 n.225, come modificato dall'art.35 comma 1 lettera a) del D.L. 24/4/2017 n.50 convertito dalla L. 21/06/2017 n. 96, che prevede espressamente all'articolo 2 comma 2 la possibilità per gli Enti locali di deliberare l'affidamento al nuovo soggetto preposto alla riscossione nazionale delle attività di accertamento, liquidazione e riscossione, spontanea e coattiva, delle entrate tributarie o patrimoniali proprie" a decorrere dal 1° luglio 2017;

Visto l'articolo 52 del Decreto Legislativo n. 446/1997 e successive modificazioni;


Visto l'art. 42 del T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL;

Visto l'art. 5 del vigente Regolamento Generale delle Entrate;

Dato atto che in questa sede non occorre l'attestazione in merito all'esistenza della copertura finanziaria della spesa, pur avendo comunque l'atto rilevanza contabile per l'Ente.

La parte narrativa, i fatti, gli atti citati, le dichiarazioni ivi comprese sono vere e fondate e quindi redatte dal Responsabile dell'Area Entrate sotto la propria responsabilità tecnica, per cui sotto tale profilo, lo stesso qui di seguito sottoscrive.

Il Responsabile Area Entrate
Dott.ssa Paola Sabadin



IL SEGRETARIO GENERALE



Proporre al Consiglio Comunale:


- 1) di affidare, ai sensi del combinato disposto dell'art.2 comma 2 del D.L. 22/10/2016 n.193, convertito con modifiche dalla L. 01/12/2016 n.225 e dell'art.52 del D.lgs. n.446/1997, l'attività di riscossione "coattiva" delle entrate tributarie e patrimoniali proprie del Comune, ivi incluse di quelle gestite dalle partecipate, all'*Agenzia delle Entrate-Riscossione* per un ulteriore anno a decorrere dal 7 ottobre 2019, nelle more della valutazione di altre possibili modalità di gestione della riscossione;
- 2) di dare mandato ai competenti uffici/società partecipate affinché provvedano a porre in essere gli atti e le attività necessarie a dare attuazione al presente provvedimento nonché a porre in essere le trasmissioni comunque ritenute necessarie e le pubblicazioni disposte dalla normativa vigente.
- 3) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile secondo quanto previsto dall'art. 134 comma 4 del D.Lgs. 267/2000 ricorrendo le condizioni di urgenza derivanti dalla necessità di evitare soluzioni di continuità dell'esercizio delle funzioni ed attività relative alla riscossione delle entrate garantendo la piena operatività da parte degli uffici.

☐ (**) Adottare il presente provvedimento con l'emendamento riportato nell'intercalare allegato;

☐ (**) Con separata votazione, sempre con voti UNANIMI, dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile per l'urgenza ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.lgs. n.267/2000;

(**) la casella sarà barrata a cura della Segreteria Generale solo ove ricorra l'ipotesi indicata.

Il Responsabile Area Entrate
Dott.ssa Paola Sabadin



L'Assessore al Bilancio
Dott. Enrico Panini



IL SEGRETARIO GENERALE





COMUNE DI NAPOLI

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE n° 4 del 17 / 10 / 2019

OGGETTO: PROPOSTA AL CONSIGLIO: Affidamento dell'attività di riscossione "coattiva" delle entrate tributarie e patrimoniali proprie del Comune, ivi incluse di quelle gestite dalle partecipate, ai sensi del combinato disposto dell'art.2 comma 2 del D.L. 22/10/2016 n.193, convertito con modifiche dalla L. 01/12/2016 n.225 e dell'art.52 del D.lgs. n.446/1997, all'Ente pubblico nazionale Agenzia delle Entrate-Riscossione per la durata di n.1 (uno) anno.

Il Responsabile Area Entrate esprime, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, il seguente parere di regolarità tecnica in ordine alla suddetta proposta: **FAVOREVOLE**

Il Responsabile Area Entrate
dott.ssa Paola Sabadin

Addì

17 OTT. 2019

Pervenuta al Dipartimento Ragioneria il Prot. 13/561....

Il Ragioniere Generale, esprime, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. 267/2000, il seguente parere di regolarità contabile in ordine alla suddetta proposta: **FAVOREVOLE**

Il Ragioniere Generale
dott. Raffaele Grimaldi

Addì

ATTESTATO DI COPERTURA FINANZIARIA ED IMPEGNO CONTABILE

La somma di €viene prelevata dal Titolo.....Sez.....

Rubrica.....Cap..... (.....) del Bilancio, che
presenta

la seguente disponibilità:

Dotazione	€
Impegno precedente	€
Impegno presente	€
Disponibile	€

Ai sensi e per quanto disposto dall'art. 151, comma 4, del D.Lgs. 267/2000, si attesta la copertura finanziaria della spesa di cui alla suddetta proposta.

Addì.....

IL RAGIONIERE GENERALE

Proposta di deliberazione dell'Area Entrate prot. 4 del 17.10.2019 - pervenuta al Servizio Segreteria della Giunta Comunale in data 21.10.2019 – SG 495

Osservazioni del Segretario Generale

Sulla scorta dell'istruttoria tecnica svolta dall'ufficio proponente.

Con il provvedimento in oggetto si intende proporre al Consiglio Comunale di affidare l'attività di riscossione coattiva delle entrate tributarie e patrimoniali all'Agenzia delle Entrate - Riscossione.

Letto il parere di regolarità tecnica, che recita: *“Favorevole”*.

Letto il parere di regolarità contabile, che recita *“Favorevole.”*.

Come dichiarato nella parte narrativa dalla dirigenza competente, l'affidamento alla Agenzia delle Entrate-Riscossione delle attività di riscossione coattiva viene proposta in quanto *“è soggetto qualificato, per ragioni normative e di continuità tecnico-organizzativa, ad eseguire l'attività di riscossione coattiva; l'affidamento ad Agenzia delle Entrate-Riscossione è l'unica forma che consente agli enti di riscuotere le proprie entrate a mezzo ruolo, dovendosi ricorrere, negli altri casi, all'ingiunzione fiscale; gli oneri riconosciuti dall'art. 17 del D. Lgs. 112/1999 agli agenti della riscossione sono stati confermati anche per Agenzia delle Entrate-Riscossione [...]; anche per il contribuente gli oneri sono rimasti invariati [...]”*.

Rilevato che, come dichiarato nella parte narrativa dell'atto, *“con deliberazione di CC n. 87 del 29/11/2018 l'Amministrazione ha disposto l'affidamento dell'attività di riscossione coattiva delle entrate tributarie e patrimoniali [...] per un ulteriore anno a decorrere dal 07/10/2018 e fino al termine del 06/10/2019”*, si pone in evidenza che il nuovo affidamento viene proposto all'Organo consiliare con decorrenza dalla data del 7.10.2019, ormai trascorsa. Al riguardo, si rileva che nulla viene riferito nell'atto in ordine alle motivazioni che hanno determinato il ritardo, rispetto alla data di scadenza del precedente affidamento, della proposta al Consiglio comunale del nuovo affidamento.

Si richiamano:

- l'art. 2, comma 2, del D. L. 193/2016, convertito con L. 225/2016, in cui si dispone che *“A decorrere dal 1° luglio 2017, le amministrazioni locali di cui all'articolo 1, comma 3, possono deliberare di affidare al soggetto preposto alla riscossione nazionale le attività di riscossione, spontanea e coattiva, delle entrate tributarie o patrimoniali proprie e, fermo restando quanto previsto dall'articolo 17, commi 3-bis e 3-ter, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, delle società da esse partecipate.”*;
- l'art. 52 del D. Lgs. 446/1997, in cui sono indicati i criteri cui devono informarsi i regolamenti comunali per l'accertamento e la riscossione dei tributi e delle altre entrate;
- l'art. 5 del Regolamento Generale delle Entrate del Comune di Napoli, in cui si prevede che *“1. I regolamenti prevedono la forma di gestione per ciascuna entrata, tenendo conto di quanto previsto dall'articolo 52, comma 5, lettera b), del decreto legislativo n°446/97, garantendo efficienza, trasparenza, economicità, semplificazione e parità di trattamento. 2. L'affidamento della gestione a terzi non deve comportare oneri aggiuntivi per l'utente o il contribuente. 3. Le disposizioni del presente regolamento, nonché quelle contenute negli atti di cui all'articolo 3, devono essere osservate anche dai soggetti gestori, pubblici e privati, ad integrazione di quanto stabilito nelle singole convenzioni stipulate.”*.

Si richiama la necessità che la dirigenza, nell'ambito delle competenze gestionali ad essa demandate ai sensi dell'art. 107 del D. Lgs. 267/2000, eserciti il proprio potere di vigilanza e controllo sull'attuazione del provvedimento in oggetto, allorquando sarà approvato dal Consiglio Comunale.

S.L.

VISTO
V. Sindaco

IL SEGRETARIO GENERALE

La responsabilità in merito alla regolarità tecnica viene assunta dalla dirigenza che sottoscrive la proposta, sulla quale ha reso il proprio parere di competenza in termini di "favorevole" ai sensi dell'art. 49 TU, attestando, quindi, a mente del successivo art. 147 bis, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa nell'ambito del controllo di regolarità amministrativa e contabile assegnato alla dirigenza stessa nella fase preventiva della formazione dell'atto.

Attengono, altresì, alla dirigenza le valutazioni inerenti alla congruità e convenienza per l'Ente della determinazione di affidare l'attività in oggetto all'Agenzia delle Entrate-Riscossione.

Spettano all'organo deliberante le valutazioni concludenti con riguardo al principio costituzionale di buon andamento e imparzialità cui si informa l'azione amministrativa.

Il Segretario Generale



VISTO
Vice Sindaco

Deliberazione di G. C. di Proposta al Consiglio n. 483 del 22/10/2019 composta da n. 9 pagine progressivamente numerate,

☐ nonchè da allegati come descritti nell'atto.*
* Barrare, a cura del Servizio Segreteria della Giunta, solo in presenza di allegati

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO GENERALE

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio *on line* il 25/10/2019 e vi rimarrà per quindici giorni (art. 10, comma 1, del D.Lgs. 267/2000).

Del presente atto è stata data comunicazione alla Segreteria del Consiglio comunale per la sottoposizione dello stesso all'esame di detto Organo.

Il Funzionario Responsabile

ITER SUCCESSIVO

- ☐ Deliberazione adottata dal Consiglio comunale in data _____
- ☐ Deliberazione decaduta _____
- ☐ Altro _____

Il Funzionario Responsabile

Attestazione di conformità

(da utilizzare e compilare, con le diciture del caso, solo per le copie conformi della presente deliberazione)

La presente copia, composta da n. pagine, progressivamente numerate, è conforme all'originale della deliberazione di Giunta comunale di proposta al Consiglio n. del

Gli allegati, costituenti parte integrante, come descritti nell'atto

- ☐ sono rilasciati in copia conforme unitamente alla presente (1);
- ☐ sono visionabili in originale presso l'archivio in cui sono depositati (1), (2);

Il Funzionario responsabile

- 1) Barrare le caselle delle ipotesi ricorrenti;
2) La Segreteria della Giunta indicherà l'archivio presso cui gli atti sono depositati al momento della richiesta di visione.